

DETERMINAZIONE 16 MARZO 2017

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE E ALLE STRUTTURE XML DA
UTILIZZARE PER LO SCAMBIO DEI DATI DI
FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
(AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 268/2015/R/EEL)**

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELA DEI CONSUMATORI DI ENERGIA
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Premesso che:

- con la deliberazione 19 dicembre 2016, 612/2013/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha stabilito l'avanzamento delle attività previste ai sensi della deliberazione 22 ottobre 2007, n. 268/07, relative alla definizione di un codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel), l'Autorità ha adottato il Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo o Codice), limitatamente agli aspetti relativi alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio;
- in relazione alla fatturazione del servizio, la suddetta deliberazione 268/2015/R/eel, con riferimento al contenuto e alle modalità di invio dei documenti di fatturazione, al comma 6.5, ha dato mandato al Direttore dell'allora Direzione Mercati affinché definisse con proprie determinazioni la standardizzazione del contenuto informativo di dettaglio delle fatture;
- la deliberazione 4 agosto 2016, 460/R/2016/eel (di seguito: deliberazione 460/R/2016/eel), stabilisce il completamento dell'attività previste al citato comma 6.5 della deliberazione 268/2015/R/eel, relative ai capitoli 2 e 4, ad eccezione del paragrafo 2.9, lettere g. e h. dell'Allegato C alla medesima delibera, entro il 1 aprile 2017 ed ha inoltre riformulato il medesimo allegato C semplificandone i contenuti sulla base di esigenze emerse nel Gruppo di Lavoro istituito nell'ambito delle attività propedeutiche alla definizione del Codice;
- in particolare, in relazione alle tipologie di fattura e ai contenuti delle medesime, le fatture emesse dalle imprese distributrici ai sensi del Codice sono classificate in:

- a) fatture di ciclo, comprensive di tutte le partite attinenti al servizio di trasporto, nonché delle rettifiche di conguaglio (rettifiche relative a dati di misura stimati precedentemente fatturati);
 - b) fatture di rettifica, relative alla fatturazione di rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto, diverse da quelle già contenute nell'ambito delle fatture di ciclo;
 - c) fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, attinente alla fatturazione di corrispettivi o prestazioni diversi da quelli fatturati nell'ambito della fatturazione di ciclo (es. corrispettivo CMOR, bonus elettrico);
- con la determinazione 5 agosto 2016, n. 13/16 (di seguito: determina 13/16) il Direttore dell'allora Direzione Mercati ha emanato le "Istruzioni Operative in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica" (Allegato A), il documento contenente i dettagli tecnici per la definizione dei tracciati *xml* di ciascuna fattura e i vincoli previsti (Allegato B) e il documento "Tracciati *xls*" con riferimento alla rappresentazione tabellare dei dati (Allegato C);
 - le Istruzioni Operative allegate alla determina 13/16 prevedono, tra l'altro, che per in ciascuna fattura siano riportate le seguenti sezioni: dati tecnici, dati commerciali, quantità fatturate, corrispettivi, prestazioni fatturate o indennizzi da riconoscere e importo totale; in particolare la sezione relativa ai dati commerciali prevede che, tra i vari elementi, in relazione a ciascun POD sia prevista l'indicazione della Tipologia contrattuale e del Codice tariffa di distribuzione;
 - al momento dell'approvazione della determina 13/16, con riferimento alle tipologie di utenze di cui al comma 2.2 del TIT (clienti domestici) è stato previsto, in coerenza al TIT al tempo vigente, la seguente codifica dei suddetti elementi:
 - "D1", per la tariffa sperimentale per forniture di residenza anagrafica che utilizzano come unico sistema di riscaldamento la "pompa di calore";
 - "D2", per l'abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW;
 - "D3", per l'abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata superiore a 3 kW o di non residenza.

Considerato che:

- con la deliberazione 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 782/2016/R/eel), l'Autorità ha attuato il secondo *step* della riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica e:
 - stabilito che i corrispettivi tariffari per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) assumano la struttura a regime trinomina denominata "TD" per tutti i clienti domestici, indipendentemente dalla condizione di residenza anagrafica, eliminando così ogni progressività;
 - ridefinito i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi per superarlo definitivamente a partire dal 2018, prevedendo un corrispettivo in quota fissa (euro/anno) per tutti i clienti alimentati in bassa tensione tranne i domestici residenti;

- approvato la nuova versione dell’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIT)”;
- la medesima deliberazione 782/2016/R/eel ha adeguato, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al completamento della transizione alla nuova struttura tariffaria di regime, previsto per il 1 gennaio 2018, le condizioni economiche applicabili ai clienti domestici che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore (ex tariffa D1, applicata fino al 31 dicembre 2016), al fine di garantire loro la tutela degli investimenti compiuti, così come previsto della deliberazione 205/2014/R/eel;
- le deliberazione 782/2016/R/eel ha inoltre specificato che, transitoriamente, per esigenze connesse all’adeguamento dei sistemi di fatturazione, le imprese distributrici e di vendita di energia elettrica possano, con riferimento alle fatture emesse fino al 31 marzo 2017 mantenere la rappresentazione dei corrispettivi secondo la descrizione dei codici e gli scaglioni in vigore nell’anno 2016, ferma restando l’applicazione dei corrispettivi previsti dall’Autorità a partire dall’1 gennaio 2017;
- la citata delibera, per consentire una corretta applicazione della nuova struttura tariffaria TD ai punti di prelievo, ha rimandato a successivo provvedimento la definizione di procedure funzionali all’aggiornamento massivo delle informazioni contenute nel Registro centrale ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato nonché la revisione delle procedure di aggiornamento dei medesimi dati;
- nell’ambito delle previsioni riportate al precedente alinea, con la deliberazione 9 marzo 2017, 130/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 130/2017/R/eel), è stato stabilito, fino alla completa attuazione della riforma tariffaria, di declinare la codifica del codice tariffa “TD” in diversi sottocodici provvisori al fine di individuare correttamente la tariffa di distribuzione da applicare. In particolare è previsto che dal 1 aprile 2017 e fino a fine 2017, siano previsti i seguenti codici provvisori:
 - “TDPC” per l’alimentazione di pompe di calore elettriche nella residenza anagrafica del cliente;
 - “TDR” per l’alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente;
 - “TDNR” per le altre utenze domestiche in bassa tensione;
- la medesima deliberazione ha stabilito inoltre che, a partire dalla data di completa attuazione della riforma tariffaria, il contenuto del RCU venga aggiornato con l’eliminazione dei suddetti codici e l’introduzione del solo codice tariffa “TD” per tutte le utenze domestiche in bassa tensione
- la deliberazione 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel) ha introdotto una nuova categoria di SESEU, denominata SESEU-D, al fine di includere i sistemi attualmente qualificati come Reti Interne di Utente (RIU) e caratterizzati dalla presenza di un unico produttore, sia esso un’unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso un’unica persona giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo gruppo societario.

Considerato infine che:

- sono state espresse da alcuni operatori o loro associazioni rappresentative richieste di modifica e/o integrazioni degli allegati alla determina 13/16, anche verificate nell'ambito del GDL, che è utile implementare; tra queste rilevano:
 - in relazione alle regole di spezzatura dei file inviati di cui al paragrafo 2.1.3 dell'allegato B alla determina 13/16, la richiesta di prevedere la possibilità di verificare la completezza di ciascun invio;
 - al fine della corretta gestione dell'IVA, nel caso in cui non debba essere applicata ovvero il suo valore sia pari a 0, la richiesta di integrare le informazioni rese disponibili con l'indicazione della motivazione della non applicazione e il relativo riferimento normativo;
 - l'introduzione, con riferimento ai dati commerciali, di una nuova categoria di SEESEU ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 788/2016/R/eel;
 - in relazione propriamente allo schema XML:
 - a) la richiesta di eliminare l'elemento "CorrispettiviNoPOD" dalla definizione del tipo "FattureType" in considerazione del fatto che le regole di compilazione esplicitate al paragrafo 2.1.5.6 dell'Allegato B alla determina 13/16 prevedono espressamente la valorizzazione "NO_POD" del tag "DCodicePod" laddove la tipologia di corrispettivo non risulta associata ad un POD;
 - b) la richiesta di sostituire la lettera accentata "à" con "a", per contenere il più possibile i caratteri speciali che spesso sono causa di errore nei sistemi;
- altri aspetti segnalati richiederebbero invece maggiori approfondimenti per essere eventualmente implementati e vista l'imminente scadenza delle attività previste dalla determina stabilita ai sensi della richiamata deliberazione 460/R/2016/eel, si ritiene in tale fase di rimandarne l'attuazione anche attraverso appositi ulteriori approfondimenti nell'ambito del gruppo di lavoro.

Ritenuto che:

- al fine di garantire una gestione omogenea e coerente delle informazioni scambiate nei vari processi tra i soggetti della filiera, sia opportuno adottare anche in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica, con riferimento ai clienti domestici, le medesime codifiche del "Codice tariffa di distribuzione" individuate provvisoriamente ai sensi della deliberazione 130/2017/R/eel;
- sia quindi necessario integrare l'Allegato A e l'Allegato B alla citata determina 13/2016 al fine di ricomprendere i suddetti nuovi codici e il codice "TD" definendo altresì, nel medesimo Allegato A, le regole complementari e le modalità di utilizzo degli stessi;
- in considerazione dei tempi di adozione stabiliti con la deliberazione 460/2016/R/eel, per assicurare uniformità di comportamento nelle modalità di definizione delle regole di compilazione dei tracciati, attualmente in corso di

definizione, sia altresì opportuno accogliere le proposte di modifica dei medesimi tracciati nei termini illustrati precedentemente e in particolare prevedere:

- per verificare la completezza dei file di fatturazione inviati, che le regole di spezzatura definite al paragrafo 2.1.3 dell’Allegato B alla citata determina siano integrate in modo tale da consentire di individuare l’ultimo file inviato per il medesimo giorno di emissione con un carattere di controllo che indichi la fine della trasmissione dei file;
- che in relazione alla gestione dell’IVA:
 - a) nella definizione del tipo “AliquotaIVA”, in caso di aliquota pari a 0 siano inseriti tra i valori ammissibili la dicitura relativa alla normativa di riferimento;
 - b) nella definizione del tipo “CodiceIVAType” siano inseriti ulteriori codici indicativi dell’esenzione/non applicazione dell’IVA;
- di eliminare l’elemento “CorrispettiviNoPOD” dalla definizione del tipo “FattureType” ed inserire tra i valori ammissibili di “DCodicePODType” la stringa “NO_POD”;
- di aggiungere nella definizione del tipo “Sistemi EfficientiType”, tra i valori ammissibili anche la stringa “SESEU-D”;
- di sostituire nello schema XSD la lettera accentata “à” con “a”;
- sia necessario altresì prevedere, al fine di consentire di verificare correttamente i corrispettivi applicati in relazione alla residenza anagrafica dei clienti finali, che a decorrere dal 1 gennaio 2018 il contenuto di dettaglio relativo a ciascun POD, in relazione alla sezione dati commerciali, riporti anche un ulteriore campo con la suddetta informazione

DETERMINA

1. di approvare le “Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell’energia elettrica” come risultanti dalle modificazioni e integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato A), di cui costituiscono parte integrale e sostanziale;
2. di approvare i documenti relativi allo “Schema *xml*” come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato B), di cui costituiscono parte integrale e sostanziale, ivi inclusi gli schemi XSD del flusso fatture da utilizzare a decorrere dal 1 aprile 2017 fino al 31 dicembre 2017 (“FlussoFatture.xsd”) e dal 1 gennaio 2018 (“FlussoFatture_2018.xsd”);
3. di approvare il documento ”Tracciati *xls*” con riferimento alla rappresentazione tabellare dei dati come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato C), di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

4. che le modifiche ed integrazioni apportate con la presente determinazione siano adottate a partire dall'1 aprile 2017 in coerenza con quanto previsto dalla regolazione vigente;
5. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A, B e C, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 16 marzo 2017

Il Direttore
Marta Chicca